

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2017, n. 3817

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Robilante (Rappr. Legale Burzi Massimo, Sindaco) - Interventi selvicolturali nel Comune di Robilante (loc. Pra Barande) - Istanza n. 37304/2017.

VISTA la domanda n. 37304/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Robilante (nella persona del Sindaco, Sig. Burzi Massimo), in data 16/10/2017 – assunta al Protocollo n. 48469;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria redatto dal funzionario incaricato Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte, redatto in data 13/11/2017, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Ceduo di faggio matricinato	5,3000	5,3000
- Rimboschimento di larice	1,1000	1,1000
Totale	6,4000	6,4000

(*) *superfici al netto delle tare*

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Robilante (nella persona del Sindaco, Sig. Burzi Massimo) all’esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Robilante (località Pra Barande), così come descritti nel progetto d’intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Ceduo di faggio matricinato	5,3000	5,3000
- Rimboschimento di larice	1,1000	1,1000
Totale	6,4000	6,4000

(*) *superfici al netto delle tare*

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)	Sup. autorizzabile (ha)
Robilante	===	18	218	40,2739	6,4000	6,4000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 6,4000 complessivi, di cui 5,3000 ha di ceduo matricinato di faggio e 1,1000 ha di rimboschimento del piano montano a prevalenza di larice (superfici al netto delle tare);
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- si approva il piedilista di contrassegnatura per le piante di conifere tra le classi diametriche 20 e 30 cm da abbattere nell'area a rimboschimento, che comporta l'assegno al taglio di n. 22 piante così ripartite: 18 abeti rossi e 4 larici;
- si approva il piedilista di martellata per le piante di conifere dalla classe diametrica 30 cm nell'area a rimboschimento, che comporta l'assegno al taglio di n. 134 piante così ripartite: 117 larici, 11 abeti rossi e, 2 pini silvestri;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle matricine da rilasciare nell'area a ceduo matricinato, risultanti n. 299, tutte di faggio;
- si approvano i due piedilista di contrassegnatura delle piante da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità, rispettivamente 18 vive e 2 morte in piedi;
- il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 12592 q.li circa (10755 nel ceduo matricinato e 1837 nel rimboschimento); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- Il taglio dovrà interessare esclusivamente:
 - nel ceduo matricinato polloni e piante di altofusto non contrassegnate, a cui si aggiungono alcune matricine di faggio espressamente contrassegnate in giallo per l'abbattimento
 - nel rimboschimento piante martellate e/o contrassegnate in giallo;
- non potranno essere tagliate:
 - nel ceduo matricinato le piante di altofusto contrassegnate in rosso e numerate, i polloni contrassegnati con vernice rossa;
 - nel rimboschimento le piante non martellate/contrassegnate in giallo per il taglio
 - su tutto il lotto le piante contrassegnate per la biodiversità (in rosso con anellatura e lettera "B"), le piante di confine con doppia anellatura rossa;
- I lavori di abbattimento nel ceduo di faggio dovranno rispettare il calendario dei tagli stabilito all'art. 18 del Reg. Forestale vigente (01 settembre – 31 maggio); per il diradamento nell'area rimboschita potranno essere eseguiti durante tutto l'anno;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree di saggio effettuate, che risulta pari a 2165 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme

dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI